

Percassi Management S.r.l.
con unico socio

Capitale Sociale
€ 1.000.000 I.V.
Cod. Fisc., P. IVA e Reg. Imp.
di BG n. 03328470160
R.E.A. di BG n. 368814
Società soggetta ad attività
di direzione e coordinamento da
parte della società Odissea S.r.l.
(ex art. 2497-bis del Cod. Civile)

Via G. Paglia, 1/D
24122 Bergamo - Italy
Phone +39 035 280111
Fax +39 035 225761
segreteria@percassi.it

VERBALE DI ESAME CONGIUNTO E ACCORDO SINDACALE ex art. 19 comma 2 Decreto Legge 17.03.2020 n. 18

Il giorno 9 del mese di aprile dell'anno 2020 attraverso una connessione telematica si sono incontrate

- L'azienda Percassi Management S.r.l. rappresentata dal Dott. Claudio Ciocca

con

- Filcams CGIL rappresentata da Federico Antonelli;
- Fisascat CISL rappresentata da Mirco Ceotto;
- Uiltucs UIL rappresentata da Stefano Franzoni;

per l'esame della comunicazione formulata ai sensi dell'art. 19 comma 2 del Decreto Legge 17.03.2020 n. 18 da Percassi Management S.r.l., con sede legale in Bergamo, Via Paglia, n. 1/D, che applica il CCNL per i Dipendenti da Aziende del Terziario sottoscritto dalle Associazioni Datoriali e dalle Organizzazioni Sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale con n. 93 dipendenti occupati sul territorio nazionale. L'azienda appartiene ad un settore non rientrante nell'ambito di applicazione del Titolo I del D.Lgs. 148/2015 e per il quale non sono stati costituiti fondi di solidarietà bilaterali di cui all'articolo 26 o fondi di solidarietà bilaterali alternativi di cui all'articolo 27.

PREMESSO CHE

- 1) Il presente incontro è stato concordato in seguito alla comunicazione inviata dall'Azienda il 24.03.2020, ai sensi dell'art. 19 comma 2 Decreto Legge 17.03.2020 n. 18, con la quale si informava le Organizzazioni Sindacali in epigrafe dell'esigenza di attivare il Fondo integrazione Salariale di cui all'art. 29 D. Lgs. 148/2015 a causa della crisi aziendale per "emergenza COVID-19", così come previsto dal Decreto Legge 17.03.2020 n. 18.
- 2) Le Parti hanno esaminato la situazione aziendale che si è venuta a creare in seguito all'emergenza sanitaria per COVID-19, che ha determinato la sospensione della totalità delle attività di vendita al pubblico, consequenzialmente interessando quelle correlate ed esercitate dalle strutture di supporto e staff dell'azienda.
- 3) Le predette conseguenze economiche negative hanno reso indifferibile la riduzione/la sospensione temporanea dell'attività lavorativa per tutto il personale occupato, così come dettagliato in allegato per ogni unità produttiva e operativa. Resta inteso che al termine di tali provvedimenti il personale sarà reimpiegato nella propria unità produttiva.

TUTTO CIO' PREMESSO, LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE:

- a) Le Parti, nel convenire che tale riduzione temporanea dell'attività lavorativa, non è imputabile alla Società né ai lavoratori, ritengono necessario ricorrere al Fondo di Integrazione Salariale (F.I.S.) di cui all'art. 29 D.Lgs. 148/2015 e richiedere l'erogazione dell'Assegno Ordinario di cui all'art. 30, comma 2 del D.Lgs. 148/2015 in misura pari al trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 3 del D. Lgs. 148/2015.
- b) La causa per la quale si richiede il Fondo di Integrazione Salariale è la seguente: "emergenza COVID-19".
- c) La Società, nelle more dei termini di legge e della procedura telematica - in forma on-line - sul portale dell'I.N.P.S., presenterà domanda di accesso al F.I.S. nei tempi e modi stabiliti dal Decreto Legge 17.03.2020 n. 18, per l'erogazione delle prestazioni di Assegno Ordinario di cui all'art. 30 del D.Lgs. 148/2015.
- d) Le Parti si danno atto di aver esperito e concluso con esito positivo l'esame congiunto di cui all'art. 19 comma 2 Decreto Legge 17.03.2020 n. 18 e concordano sulla richiesta di intervento di Fondo Integrazione Salariale con sospensione a



zero ore o riduzione oraria, in funzione dell'organizzazione aziendale e fermo restando l'equa distribuzione tra lavoratori e la rotazione delle posizioni fungibili, come elencato in allegato in:

- i. periodo di sospensione,
 - ii. numero di lavoratori interessati alla sospensione,
- e
- iii. numero complessivo di ore settimanali.

- e) In merito a quanto sopra, l'Azienda si impegna sin da ora, qualora le esigenze produttive legate alla sostituzione di personale assente lo rendessero possibile e/o ad altre esigenze che si dovessero realizzare, a verificare tutte le possibilità per inserire nelle unità produttive interessate a tale eventualità i lavoratori attualmente in sospensione o riduzione, interessati alla presente domanda di Fondo Integrazione Salariale.
- f) Le Parti convengono che, al fine di garantire comunque una continuità di reddito alle lavoratrici e lavoratori, e in coerenza con quanto previsto dalla Circolare INPS n. 170 del 15/11/2017 e ai sensi dell'art. 7 commi 1, 2 e 3 del D.Lgs. n. 148/2015, l'erogazione dell'assegno ordinario ai lavoratori aventi diritto sarà anticipata dall'impresa, nella misura mensilmente spettante alla fine di ciascun periodo di paga e successivamente recuperata attraverso il sistema del conguaglio mediante flusso UNIEMENS.
- g) Si conviene di gestire e monitorare la situazione, come sopra concordata, attraverso incontri su richiesta delle OO.SS. a livello territoriale per una verifica complessiva con particolare riferimento alla misura e alle modalità di attuazione della sospensione, della riduzione oraria e della sua distribuzione e rotazione, in relazione alle esigenze produttive dell'Azienda e alle necessità dei lavoratori.
- h) Si concorda infine che, ai fini di quanto disciplinato dal presente Verbale di Accordo, sono fatte salve anche retroattivamente le disposizioni eventualmente introdotte da norme di livello superiore e/o da provvedimenti che dovessero essere emanati con riferimento alle sospensioni dal lavoro qui disposte e riconducibili all'emergenza COVID-19, che dovessero prevedere condizioni di miglior favore sul trattamento del personale.
- i) La società si impegna anche a comunicare a tutti i dipendenti che le prestazioni a sostegno del reddito richieste saranno anticipate direttamente dai diversi istituti di credito come previsto dalla Convenzione ABI sottoscritta dalle banche, dal governo e dalle parti sociali.

Con la sottoscrizione del presente verbale di accordo le Parti ritengono concluso positivamente l'esame congiunto di cui all'art. 14 D.Lgs. 148/2015 per la concessione dell'assegno ordinario di cui all'art. 30 D.Lgs. 148/2015, così come modificati dal Decreto Legge 17.03.2020 n. 18.

Percassi Management S.r.l.

